

Torino lì, 16 gennaio 2019

Egregi Clienti  
Loro Sedi

**CIRCOLARE N. 1/2019**

Gentili clienti,

in allegato trasmettiamo la circolare n. 1/2019 dedicata alla Legge di Bilancio 2019.

Restiamo a Vs. disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Venero & Partners Tax – Legal STP srl

Data Logos & Partners srl

**LEGGE DI BILANCIO 2019**

Nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018, è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021".

Riportiamo brevemente i punti ritenuti più rilevanti.

**CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ALIQUOTA IVA**

Vengono bloccati gli aumenti delle aliquote Iva per il 2019 e rimodulati gli aumenti per gli anni successivi.

**FISCALITA' DELLE IMPRESE IMMOBILIARI**

Per le società esercenti in via effettiva e prevalente attività immobiliare, i limiti e le regole di deducibilità previsti dal TUIR in materia di interessi passivi non si applicano agli interessi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Si ricorda come siano tali le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i 2/3 da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

**ESTENSIONE DEL REGIME FORFETARIO**

I contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario introdotto dalla legge di stabilità 2015 a condizione che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro (la normativa previgente prevedeva limiti diversi in base al codice Ateco dell'attività esercitata).

**DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI**

Viene elevata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell'IMU dovuta sugli immobili strumentali.

**IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IMPRENDITORI INDIVIDUALI, ARTISTI E PROFESSIONISTI**

Dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell'Irap con aliquota del 20%.

## **RIPORTO DELLE PERDITE PER I SOGGETTI IRPEF**

Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in Snc e Sas sono computate in diminuzione dei relativi redditi (cioè redditi di impresa) conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Tale nuovo regime si rende applicabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Inoltre, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del Tuir (contribuenti semplificati):

- del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del Tuir, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

- nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Infine, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 116 del Tuir, per le società a ristretta base proprietaria, per le perdite si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3 del Tuir. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo del Tuir.

## **TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI**

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto ai fini Ires, può essere assoggettato a un'aliquota ridotta del 9% (quindi al 15%), per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

- degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 102, Tuir;
- del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

## **IMPOSTA SERVIZI DIGITALI**

Viene istituita l'imposta sui servizi digitali con aliquota del 3%.

Il tributo si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare realizzano congiuntamente:

- un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro;
- un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia non inferiore a 5,5 milioni di euro.

È abrogata l'imposta sulle transazioni digitali, introdotta dalla legge di bilancio 2018 e che avrebbe dovuto essere operativa dal 1° gennaio 2019.

### **IRES ENTI NON A SCOPO DI LUCRO E IACP.**

Viene abrogato il regime agevolato di tassazione, consistente nell'abbattimento nella misura del 50% dell'Ires, per:

- enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di “*in house providing*” costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

Ai fini del calcolo degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 si tiene conto dell'abrogazione dell'agevolazione.

### **FATTURAZIONE ELETTRONICA E OPERATORI SANITARI**

Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Le informazioni fiscali trasmesse all'Sts possono essere utilizzate solo dalle P.A. per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

### **CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO TECNOLOGICO PER INVIO CORRISPETTIVI**

Viene modificata la disciplina del contributo per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, prevedendo che esso sia direttamente concesso al soggetto obbligato all'invio, sotto forma di credito d'imposta compensabile.

### **FATTURAZIONE NEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE**

Viene abrogata la norma, introdotta dal “decreto fiscale” (articolo 10, comma 2, Dl 119/2018), secondo cui gli obblighi di fatturazione e registrazione per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità, relativi agli enti sportivi dilettantistici che applicano il regime forfettario opzionale, sono adempiuti dai cessionari.

### **CEDOLARE SECCA SU IMMOBILI COMMERCIALI**

Viene esteso il regime opzionale della c.d. cedolare secca, con aliquota sostitutiva Irpef pari la 21%, per i canoni di locazione relativi a contratti stipulati nel 2019, aventi a oggetto immobili accatastati in C/1 fino a 600 mq di superficie, escluse le pertinenze e le relative pertinenze locate congiuntamente.

Il regime non si rende applicabile per i contratti che sebbene siano stipulati nel 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

### **IPER AMMORTAMENTO**

Viene prevista la proroga dell'*iper* ammortamento introdotto con L. 232/2016.

L'agevolazione si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti

accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Viene, inoltre, previsto che si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di *cloudcomputing*, a beni immateriali di cui all'allegato B, L. 232/2016 limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura:

- del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
- del 40% per gli investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016, come integrato dall'articolo 1, comma 32, L. 205/2017.

La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro, inoltre, la maggiorazione non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

### **ESTROMISSIONE AGEVOLATA BENI IMMOBILI IMPRENDITORE INDIVIDUALE**

Viene riproposta l'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali per l'imprenditore individuale, a condizione che tali beni siano posseduti alla data del 31 ottobre 2018.

Le estromissioni devono essere poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva, confermata nella misura dell'8%, devono essere effettuati, rispettivamente, entro:

- 30 novembre 2019 e
- 16 giugno 2020.

Per i soggetti che si avvalgono delle suddette disposizioni gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.

### **DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO, RISPARMIO ENERGETICO E ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI**

Anche per il 2019, vengono confermate le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica (a seconda dei casi, 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%), di recupero edilizio (50%) e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (50%).

### **BONUS VERDE**

Il bonus verde (detrazione Irpef del 36%, nel limite massimo di 5.000 euro, per gli interventi di sistemazione a verde) si applica anche nel 2019.

### **CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO**

La misura del credito d'imposta relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo passa, in via generale, dal 50% al 25%.

L'importo massimo annualmente concedibile a ciascuna impresa scende da 20 a 10 milioni di euro.

Si indicano più dettagliatamente le spese agevolabili e sono introdotti nuovi adempimenti documentali per la spettanza e l'utilizzabilità del bonus.

### **CREDITO D'IMPOSTA RICICLAGGIO PLASTICHE MISTE**

Alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio, è riconosciuto, per il 2019 e il 2020, un credito d'imposta del 36% delle spese sostenute e documentate.

### **CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0**

Il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 si applica anche alle spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

### **DEFINIZIONE AGEVOLATA DEBITI CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA**

Coloro che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (Isee del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro) possono estinguere i debiti tributari, diversi da quelli oggetto dello stralcio fino a 1.000 euro previsto dal DI 119/2018, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse, nonché dall'omesso versamento dei contributi.

Per la definizione, è previsto il pagamento (in unica soluzione o in più rate) del capitale e degli interessi in misura percentuale (16, 20 e 35%, a seconda dell'Isee) e delle somme spettanti all'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella.

Non si pagano, quindi, le sanzioni e gli interessi di mora ovvero, in caso di contributi previdenziali, le somme aggiuntive.

### **DETAZZAZIONE INVESTIMENTI IN START UP**

Vengono innalzate, per il solo anno 2019, le aliquote di detrazione degli investimenti in *start-up* innovative, dal 30 al 40%.

Inoltre, in ipotesi di acquisizione dell'intero capitale sociale di *start-up* innovative da parte di soggetti passivi Ires, diversi da *start-up* innovative, le aliquote sono incrementate, sempre per l'anno 2019, al 50%, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

### **DEROGA ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE**

Viene innalzato a 15.000 euro il limite all'utilizzo del contante da parte dalle persone fisiche non italiane e non residenti nel territorio dello Stato, per l'acquisto di beni e di prestazioni legate al turismo effettuati presso soggetti che effettuano il commercio al minuto o applicano il regime Iva di cui all'articolo 74-ter, D.P.R. 633/1972, a condizione che il cedente e/o prestatore:

- all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisiscano fotocopia del passaporto del cessionario/committente e autocertificazione dello stesso di non essere cittadino italiano e non residente in Italia e
- nel primo giorno feriale successivo all'operazione versino il denaro in un c/c intestato a proprio nome, presso un istituto finanziario, allegando copia della ricevuta della comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle Entrate in cui è indicato il conto che si intende utilizzare.

### **BONUS ASILI NIDO**

Il *bonus* asili nido, introdotto dal comma 355, articolo 1, L. 232/2016, relativo al pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati, ovvero per l'introduzione di forme di supporto presso la

propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 è elevato a 1.500 euro su base annua.

### **RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA**

Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni e le partecipazioni, a esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

È previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.

Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, è dovuta un'imposta sostitutiva del 10%.

### **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI**

Viene riproposta la possibilità di rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni ai fini della determinazione dei redditi diversi.

La rideterminazione può essere effettuata a condizione che i terreni e le partecipazioni siano detenuti al 1° gennaio 2019, inoltre, la perizia e il versamento devono avvenire nel termine del 30 giugno 2019.

Le aliquote sono così individuate:

- partecipazioni qualificate 11%
- partecipazioni non qualificate 10%
- terreni 10%.

## SCADENZARIO

### 18° febbraio 2019

- Versamento R.A. su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, relativi al mese di gennaio 2019
- Versamento I.V.A. contribuenti mensili relativo al mese di gennaio 2019
- Versamento contributi INPS su redditi di lavoro dipendente relativo al mese di gennaio 2019
- Versamento contributi INPS su compensi di lavoro parasubordinato pagati a gennaio 2019
- Versamento 4° rata dei contributi fissi Inps 2018 Artigiani e/o Commercianti

### 25° febbraio 2019

- presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi e degli acquisti di beni/servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio 2019 (soggetti mensili)

### 28° febbraio 2019

- Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativa al IV° trimestre 2018
- Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dello "Spesometro" relativo al secondo semestre 2018

### 04° marzo 2019

- Versamento dell'imposta di registro e degli altri tributi dovuti sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/02/2019 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/02/2019

### 07° marzo 2019

- Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica - CU 2019 - dei dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi, autonomi

### 18° marzo 2019

- Saldo IVA 2018 per i contribuenti trimestrali
- Versamento I.V.A. contribuenti mensili relativo al mese di febbraio 2019.
- Versamento R.A. su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, relativi al mese di febbraio 2019.
- Versamento contributi INPS su redditi di lavoro dipendente relativo al mese di febbraio 2019.
- Versamento contributi INPS su compensi di lavoro parasubordinato pagati a febbraio 2019.
- Pagamento tassa libri sociali dovuta dalle società di capitali

### 25° marzo 2019

- presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi e degli



acquisti di beni/servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio 2019 (soggetti mensili)

**01° aprile 2019**

- ❑ Consegna, da parte del Datore di Lavoro, degli enti pensionistici e dei committenti, del Modello CU 2019 ai lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e a tutti coloro a cui sono state operate Ritenute Irpef
- ❑ Versamento dell'imposta di registro e degli altri tributi dovuti sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 1/3/2019 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1/3/2019.

**16° aprile 2019**

- ❑ Versamento I.V.A. contribuenti mensili relativo al mese di marzo 2019.
- ❑ Versamento R.A. su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, relativi al mese di marzo 2019.
- ❑ Versamento contributi INPS su redditi di lavoro dipendente relativo al mese di marzo 2019.
- ❑ Versamento contributi INPS su compensi di lavoro parasubordinato pagati a marzo 2019.

**20° aprile 2019**

- ❑ **Scadenza pagamento bollo fattura elettronica 2019 per il primo trimestre 2019**

**25° aprile 2019**

- ❑ Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi e degli acquisti di beni/servizi ricevuti registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo 2019 (soggetti mensili) e al primo trimestre 2019 (soggetti trimestrali)

**30° aprile 2019**

- ❑ Presentazione in via telematica della Dichiarazione IVA 2019.

*La presente circolare é redatta a solo scopo informativo per i clienti di Venero & Partners Tax – Legal STP srl e per chiunque ne voglia usufruire esclusivamente a scopo consultativo; né é pertanto vietata la riproduzione/pubblicazione. Le informazioni fornite nella circolare si basano su fonti ritenute affidabili ed in buona fede ovvero di dominio pubblico; in ogni caso nessuna responsabilità può essere imputata a Venero & Partners Tax – Legal STP srl per eventuali incompletezze e/o inesattezze e/o omissioni. Si rileva che i contenuti sono stati elaborati alla data di pubblicazione della circolare. Gli stessi potrebbero subire in futuro eventuali modifiche e/o aggiornamenti e/o integrazioni.*